



SENT. N. 93/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr.

Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. **24542** del Registro di Segreteria,  
promosso dal:

- Sig. **S.G.**, residente in *omissis*, via *omissis*

(c.f. *omissis*), elettivamente domiciliato presso la PEC

*robertomandolesi@ordineavvocatiroma.org* dell'Avv. Roberto Mandolesi (c.f.

MNDRRT64P20D542C), del Foro di Roma, con studio legale in Roma, via

Paolo Emilio n. 34, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al  
ricorso introduttivo del giudizio,

ricorso proposto avverso:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, cod. fisc. 80078750587, sede di Moncalieri, corso  
Vittorio Emanuele II n. 3;

al fine di conseguire l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della  
pensione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973,  
e per la dichiarazione del diritto del ricorrente alla rideterminazione della quota  
retributiva della pensione militare in godimento, con ricalcolo sulla base

dell'aliquota del 2,44%, prevista dall'art. 54 DPR n. 1092/1973, come interpretata e precisata dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995, e, per l'effetto, con condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione della pensione, così adeguata, ed alla conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche dovute a partire dalla data del congedo, oltre interessi legali e rivalutazione, e con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore procuratore antistatario;

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 giugno 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, giusta procura generale alle liti, nessuno comparso per il ricorrente;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

*Considerato in*

**FATTO**

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 10 aprile 2015, con conferimento del trattamento pensionistico ordinario n.

17744333, è titolare di pensione liquidata con il sistema c.d. “misto” (retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, calcolate ex DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; contributivo per le anzianità maturate a partire dall’1.1.1996, calcolate ex legge 8.8.1995, n. 335), non potendo il medesimo far valere, al 31.12.1995, un’anzianità, utile, pari o superiore a 18 anni.

Per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo l’INPS ha applicato l’aliquota di rendimento di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973, in luogo dell’aliquota del 44%, di cui all’art. 54 medesimo decreto.

Il ricorrente, inviava, quindi, all’Amministrazione interessata, varie istanze, attraverso le quali richiedeva il ricalcolo della propria pensione, sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973.

Tuttavia, nessuna risposta perveniva al ricorrente, il quale si vedeva, quindi, costretto a proporre l’attuale ricorso giurisdizionale.

Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente lamenta, pertanto, il fatto che, nel liquidare il trattamento pensionistico, l’Amministrazione non abbia applicato, per la determinazione della quota di pensione, regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973.

Il medesimo chiede, pertanto, il ricalcolo della quota retributiva della pensione, in base al citato art. 54, applicando, per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, il coefficiente del 2,44%, come determinato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, con decorrenza dalla data di del 1 gennaio 2022, e con condanna dell’Inps al pagamento di quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati con accessori ed adeguamento del trattamento corrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del patrocinatore dichiaratosi antistatario.

Costituitosi in giudizio, con memoria pervenuta in data 16 febbraio 2026, l'INPS ha dichiarato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione con applicazione della stessa sulla rata del mese di febbraio 2026.

Quindi, l'ente previdenziale ha concluso con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e con divieto di cumulo di interessi e rivalutazione e spese come per legge.

In data 5 e 12 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato note, con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso e nella condanna dell'ente previdenziale alle spese di lite, da liquidarsi a favore del difensore antistatario.

All'udienza del 17 giugno 2026, al termine della discussione, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni, conformemente agli atti scritti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

*Ritenuto in*

## DIRITTO

Preliminarmente, in relazione alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla difesa dell'Inps in ordine alla domanda all'esame, occorre precisare che in memoria di costituzione l'INPS ha dedotto e allegato di avere proceduto alla rideterminazione della pensione ma, nel contempo, ha riferito che il pagamento degli arretrati e degli interessi, a titolo di rideterminazione, sarebbe avvenuto solo unitamente al pagamento del rateo del mese di febbraio 2026.

Pertanto, non risulta perfezionato agli atti alcun accordo tra le parti circa la regolazione delle spese.

Tanto premesso, il Giudice, impregiudicata, allo stato, ogni valutazione sulla correttezza dei calcoli, operati dall'Inps nella citata unilaterale determina di riliquidazione, osserva che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, di fatto, non correttamente perfezionata.

Infatti, giusta l'insegnamento del giudice di legittimità: "La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito" (v., ex multis, Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno, pur avendo l'INPS, nella memoria di costituzione, comunicato l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico, con riferimento alla domanda all'esame, ampi dubbi permangono sulla correttezza della rideterminazione stessa, stante l'esplicito attuale documentato riferimento (v., determina INPS, Direzione provinciale Torino, agli atti) a decorrenza non rispettosa del disposto di legge – e di cui infra - né risulta formalizzato alcun accordo tra le parti in punto determinazione delle spese di giudizio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, la presente controversia concerne, in particolare, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione, con riferimento alle

quote A e B, calcolate con il sistema retributivo, mediante l'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del T.U. n.1092/1973.

Giova premettere che, mentre per il personale militare, la questione è stata definita dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021, la cui efficacia nomofilattica si rinviene nell'articolo 117 c.g.c. e nell'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 453 del 15 novembre 1993, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, successivamente, il legislatore è intervenuto, con l'articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, per estendere gli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della "specificità" delle funzioni, che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia "di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tale disciplina ha, quindi, disposto che "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

Al riguardo, ritiene questo Giudice di aderire all'interpretazione, autorevolmente fornita dalla II Sezione d'Appello di questa Corte (sentenza n.

41 del 9 febbraio 2022), in merito alla portata applicativa di tale norma, alla cui motivazione si fa espresso richiamo per ragioni di economia processuale (art. 17 disp. att. c.g.c.).

In buona sostanza, interrogandosi sulla possibile portata retroattiva della norma, tendenzialmente da escludere sulla base del dato letterale (cfr. i riferimenti “al personale delle Forze di Polizia” e alla “pensione da liquidare”), la Corte ha, condivisibilmente, adottato una soluzione di compromesso, richiamando il principio della retroattività temperata ed affermando che “l’esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, contemperarsi con un bene-interesse di rango costituzionale, di equilibrio dei bilanci (artt. 81, 117 e 119 Cost.)” e che, pertanto, “l’unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale (e a risolvere l’antinomia sopra indicata) è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del “nuovo” coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1.01.2022”.

Aderendo, pertanto, alle motivazioni della richiamata decisione della Sezione Centrale d’Appello (cfr., anche nel medesimo senso, Sez. Giurisdiz. Piemonte, ex multis, nn. 168/2022, 172/2022, 194/2022), anche al fine di sgombrare ogni dubbio in merito alla decorrenza della riliquidazione in oggetto, deve, quindi, in conformità alla richiesta di cui al ricorso giurisdizionale, essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44%, per ciascuno degli anni, maturati fino al 31.12.1995, con riconoscimento, tuttavia, limitato ai ratei a decorrere dall’1.01.2022.

Ne consegue la condanna dell'Inps al pagamento degli arretrati, spettanti sui ratei, a partire dall'1.1.2022, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Pertanto, nei suddetti termini, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo.

#### PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando,

#### ACCOGLIE

il ricorso ed accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con l'attribuzione, per la quota della pensione, disciplinata dal sistema retributivo (quota A e B), del coefficiente annuo del 2,44% (come rimodulato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), ai sensi dell'art. 54, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità utile, maturati al 31 dicembre 1995 e con riconoscimento del trattamento sui ratei a partire dal 1 gennaio 2022,

#### CONDANNA

l'INPS resistente a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche spettanti, come precisato in parte motiva,

#### CONDANNA

l'INPS al pagamento delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese liquidate in euro 900,00, (diconsi euro novecento/00), oltre

spese generali (15%), Iva e Cpa, come per legge.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, il 17 giugno 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

*firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Renzo PIASCO

*Firmato digitalmente*

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

*Firmato digitalmente*

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Renzo PIASCO

*Firmato digitalmente*